

Rapporti di vicinato - norme di edilizia

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - norme di edilizia - in genere - Norme urbanistiche non ancora approvate dall'organo preposto - Distanza dal confine - Rilevanza delle misure di salvaguardia, anteriormente alla loro approvazione, nei rapporti tra privati - Esclusione - Fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 22374 DEL 13/09/2018

>>> Poiché le norme urbanistiche acquistano efficacia vincolante non alla data della loro adozione da parte dei competenti enti pubblici territoriali, ma solo quando, compiuto l'iter" previsto dalla legge, vengano approvate dall'organo a ciò preposto, prima di tale approvazione, le disposizioni in esse contenute, essendo prive dell'efficacia propria delle norme giuridiche, non valgono a integrare sostitutivamente la disposizione fondamentale dettata dall'art. 873 c.c. in tema di rapporti di vicinato, con la conseguenza che, fino a detta approvazione conclusiva, tali rapporti restano regolati dalle precedenti norme locali tuttora in vigore o, in mancanza, dal codice civile o da leggi speciali, non rilevando l'obbligatoria applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 1 della l. n. 1902 del 1952 e 3 della l. n. 675 del 1967 (che ha integrato l'art. 10 della l. n. 1150 del 1942), atteso che tali misure sono rivolte ai Sindaci ed ai Prefetti per fini di interesse pubblico e non interferiscono, quindi, sulla disciplina dei rapporti privati.